

di avv. Rosa Bertuzzi

Riforma Cartabia. Modifica alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

L'art. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022, in ossequio alla delega, introduce nel Libro I del codice penale l'art. 20-bis ("Pene sostitutive delle pene detentive brevi"), collocandolo nel Titolo II ("Delle pene"), al Capo I ("Delle specie di pene in generale"), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie.

Scopo della nuova disposizione è quello di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene delineato nella parte generale del codice, richiamandone la disciplina sì da creare un raccordo con l'articolata regolamentazione delle stesse pene sostitutive, che continua ad essere prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, come riformulate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022.

Premesso ciò, l'art. 20-bis c.p. dispone quanto segue: *"Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo II – I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:*

la semilibertà sostitutiva;

la detenzione domiciliare sostitutiva;

il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;

la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno."

Tale articolo del Codice Penale, proprio perché riguardante le pene sostitutive delle pene detentive brevi, si pone in stretta correlazione, per ambito di materia trattata, con le norme della legge n. 689/1981.

La riforma Cartabia, oltre ad introdurre l'articolo 20-bis nel codice penale, ha riformulato la disciplina detta dalla l. 689/1981 introducendo importanti novità.

Nello specifico l'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs 150/2022 prevede la riformulazione dell'articolo 53, riscrivendo i diversi commi, in particolare:

comma 1)

- sono soppressi i riferimenti alla semidetenzione e alla libertà controllata che vengono abolite.
- sono introdotte al primo comma quali pene sostitutive la semilibertà e la detenzione domiciliare.

il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite:

- 1) di anni quattro, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare,
- 2) entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità;
- 3) entro il limite di un anno può sostituirla altresì con la pena pecuniaria.

comma 2)

Viene interamente sostituito. Viene dedicato alla disciplina relativa ai rapporti tra sostituzione della pena detentiva e procedimento per decreto, in particolare è previsto che con il decreto penale di condanna, il giudice su richiesta dell'indagato o del condannato possa sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.

comma 3)

In caso di concorso formale di reati e di reato continuato, dispone che i limiti di pena di cui al comma 1, sono triplicati. Il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni.

L'art. 71, comma 1, lettera b) , D.lgs n. 150/2022 statuisce che l'art. 55 è sostituito dal seguente art. 55: " Semilibertà sostitutiva".

La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere per la restante parte del giorno attività di lavoro, di studio, di formazione. Si segnala che al condannato a cui è applicata la pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'art. 120 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (in sintesi non verrà revocata la patente di guida)

L' art. 71 comma 1, lett. c) D.lgs n. 150/2022 sostituisce l'art. 56 con il seguente art. 56 "Detenzione domiciliare sostitutiva" .

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione, o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

art. 56 bis: "lavoro pubblica utilità sostitutivo"

Il condannato nell'arco di una settimana potrà svolgere non meno di 6 ore e non più di 15 ore di lavoro pubblico in favore dello Stato, Province, Comuni che non prevede alcuna retribuzione.

Per quanto attiene al computo della pena, 1 giorno equivale a 2 ore di lavoro di pubblica utilità sostitutiva.

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. , il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria.

In ultimo si segnala l'importanza della riformulazione dell'art. 58 della legge n. 689/1981.

L'art. 71, comma 1, lett. f) D. lgs. n. 150/2022 regola all'art. 58 il "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive."

In buona sostanza, il giudice se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Premesso ciò si rappresenta che:

- Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale, (considerando tra l'altro che la misura inframuraria nasce come extrema ratio), indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva.

- In ogni caso, il giudice deve tener conto, delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità o alla paternità.

- Si precisa che il giudice può sostituire la pena detentiva se non ordina la sospensione condizionale, in quanto in base alla regola prevista dall'art. 61bis, in attuazione della legge delega (art. 1 , comma 17, lettera h) l. n. 134/2021, le pene sostitutive non possono essere condizionalmente sospese.

- Si rappresenta altresì che può verificarsi il caso in cui la sospensione condizionale non possa essere concessa, perché ad esempio il condannato ha già fruito più volte del beneficio, in questi casi la sostituzione della pena detentiva rappresenta la sola via per evitare la condanna ad una pena detentiva breve da eseguirsi in carcere.

Alla luce di quanto esposto, scaturisce in forza dalle premesse la volontà di voler evitare nei limiti di legge l'espiazione della pena del condannato all'interno di un carcere, partendo dal concetto di rieducazione del reo (la persona che ha commesso il delitto) attraverso l'utilizzo di misure sostitutive migliorative per la condizione della persona e della eventuale famiglia del condannato, e favorendo l'inclusione dello stesso attraverso la promozione del lavoro, della formazione.